



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Marche

# TUTTI A BORDO... ...IN SICUREZZA

## LE NOVITÀ AL CODICE DELLA STRADA

legge n. 94/2009 (cosiddetto "pacchetto sicurezza") in vigore dall'8 agosto 2009.



Programma generale 2009-2010  
"Iniziativa a tutela dei  
consumatori: Azioni per la  
sostenibilità dei consumi"  
Finanziato da Ministero dello  
Sviluppo Economico con decreto  
del 17/11/2008

In collaborazione con:



## PRESENTAZIONE

*La Regione Marche, nell'ambito delle politiche di tutela dei diritti dei cittadini-consumatori, ha realizzato nel territorio marchigiano una rete di servizi in grado di informare, assistere e tutelare in modo corretto i consumatori, con la finalità di garantire loro la possibilità di esercitare i diritti sanciti dalle norme che tutelano i cittadini in qualità di consumatori-utenti.*

*Un ruolo essenziale, quello della Regione, tanto più dopo che il titolo V della Costituzione ha dato alle regioni la competenza esclusiva in materia di tutela dei consumatori. In particolare, la Regione Marche, da alcuni anni, insieme con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sta realizzando un programma denominato "Azioni a tutela del consumatore".*

*Si tratta di interventi che possono essere realizzati grazie ad un programma specifico, attuato in collaborazione con le associazioni dei consumatori che operano sul territorio della regione, con le quali è stata concordata una serie di iniziative, che si riconducono allo spirito della L.R. 15/98 con cui si è inteso promuovere in questi anni una politica di informazione-formazione del consumatore.*

*Una legge che ha rappresentato uno strumento utilissimo di lavoro, che proprio nel giugno scorso abbiamo sostituito con una legge nuova, la n.14/09, più rispondente alle esigenze attuali di gestione degli interventi di tutela dei consumatori, prevedendo criteri e modalità nuove e maggiormente restrittive per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori al registro regionale.*

*Il progetto "Tutti a bordo...in sicurezza" realizzato dall'Adoc Marche, con il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, rappresenta, quindi, una ulteriore iniziativa con cui si intende aiutare e guidare il cittadino a fare le scelte più giuste e, soprattutto, consapevoli.*

*In particolare, questo progetto è destinato ai ragazzi con l'obiettivo di formarli e informarli sulle regole da rispettare nel momento in cui diventano utenti della strada, ma anche di sensibilizzarli rispetto ai rischi, talvolta fatali, che corrono trasgredendo tali regole.*

**Vittoriano Solazzi**

*Assessore Regionale alla Tutela dei Consumatori*

## PREFAZIONE

*L'iniziativa di Adoc Marche nasce dalla consapevolezza di affrontare il fenomeno persistente delle tragedie stradali attraverso un'azione continua e capillare di formazione e informazione degli utenti della strada. L'elevata incidenza di tali tragedie tra i soggetti più giovani richiede che interventi specifici siano rivolti in particolare agli adolescenti, coloro i quali si apprestano all'utilizzo dei mezzi di circolazione stradale, siano essi ciclomotori, siano auto o motocicli.*

*I ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado si trovano in una fase particolarmente delicata di crescita e di formazione della personalità, spesso fondata attraverso la ricerca di consenso e dimostrando a se stessi e agli altri la capacità di gestirsi autonomamente. Gli adolescenti non sono più dei bambini, ma non sono e non si sentono ancora degli adulti.*

*I rischi a cui espongono se stessi e i propri coetanei, in contesti in cui si sentono esonerati dalla sottomissione alle regole degli adulti, possono essere accresciuti qualora si trovino alla guida, maggiormente se a questa si accompagnano comportamenti pericolosi legati all'abuso di alcol o droghe, facile e più frequente insidia da cui molti ragazzi si lasciano tentare per vincere le paure, per sentirsi all'interno di un gruppo o diventarne un leader.*

*L'Adoc Marche è convinta che tali atteggiamenti e comportamenti possano essere corretti attraverso una costante e martellante, ma discreta, azione di formazione e informazione, da realizzare proprio all'interno della scuola, laddove cioè i ragazzi trascorrono buona parte della loro giornata, non soltanto perché rappresenta il luogo educativo per eccellenza, quanto soprattutto perché è in classe, con i compagni, che i ragazzi devono essere sollecitati ad esternare le proprie fragilità e a sconfiggere i propri timori nel confronto con gli altri.*

**Graziano Fioretti**  
*Presidente Adoc Marche*

# ALCOL E DROGA: SANZIONI PIU' PESANTI

Per chi guida un veicolo non di proprietà con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la durata della sospensione della patente viene raddoppiata (passando da 1-2 anni a 2-4 anni) visto che il mezzo non può essere confiscato.

La stessa sanzione si applica anche in caso di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.



## Sospensione di patente e patentino

Come già accade per la patente di guida anche il certificato di idoneità per ciclomotori potrà essere ritirato, sospeso o revocato in base alle infrazioni.

Anche al patentino si applicherà il meccanismo della patente a punti per le violazioni al codice che prevedono la decurtazione di punti.

Non solo. Le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca sono applicabili - come previsto dal nuovo articolo 219bis - anche nel caso in cui le violazioni che le prevedono siano commesse alla guida di un veicolo che non richiede la patente. Ad esempio se si guida un ciclomotore in stato di ebbrezza può essere sospesa la patente se il conducente ne è titolare. Lo stesso vale per i punti patente.

**LE PREDETTE SANZIONI NON SI APPLICANO AI CONDUCENTI MINORENNI.**

## Rilascio patente: regole più severe

Per quanto riguarda i requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida di veicoli e del cosiddetto patentino per ciclomotori, nel CdS si ribadisce che non possono conseguire l'abilitazione le persone sottoposte a misure di sicurezza, delinquenti abituali, professionali o per tendenza. I controlli saranno effettuati prima del rilascio della patente, a differenza di quanto accadeva fino ad oggi. È prevista pertanto anche una sanzione pecuniaria - da 1.000 a 3.000 euro - per chi rilascia titoli alle persone che non ne hanno diritto. La disposizione non è subito operativa: bisogna attendere un regolamento. Inoltre coloro che fino ad oggi hanno guidato un ciclomotore senza essere in possesso del "patentino", o di una patente di guida, dal 1 ottobre 2009 devono sottoporsi all'esame che attesta i requisiti fisici e psichici necessari per la patente di categoria A.

## Certificati assicurativi falsi o contraffatti

Per chi circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti è previsto il sequestro e la confisca del veicolo. Quest'ultima si applica solo quando il veicolo con assicurazione falsa è condotto dal suo intestatario.

## Di notte le multe aumentano



Le sanzioni amministrative per chi supera i limiti di velocità, per chi non rispetta l'obbligo di precedenza, per chi passa il semaforo con il rosso, per chi compie manovre pericolose, per chi non mantiene la distanza di sicurezza e per i conducenti professionali che non rispettano i tempi di guida e di riposo sono aumentate di un terzo quando sono commesse tra le ore 22 e le 7.

Analogo aumento delle multe di un terzo è previsto per chi guida in stato di ebbrezza da alcol o da sostanze stupefacenti.

Gli introiti delle infrazioni commesse nelle ore notturne andranno ad alimentare il Fondo di incidentalità notturna, istituito nel 2007 per finanziare e potenziare il controllo delle strade durante la notte.

# LE NOVITÀ IN SINTESI

## Guida senza patente (art. 116 del C.d.S.)

- E' reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.

- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.



- Se il reato è commesso per più di una volta nel biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.

- Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da €uro 2.257,00 a €uro 9.032,00), con sentenza di condanna il veicolo viene fermato amministrativamente per 3 mesi.

## LE VARIAZIONI

- il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato;
- le sanzioni accessorie sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna.

# LIMITAZIONI NELLA GUIDA

(art. 117 C.d.S.)

Per i primi due anni dal conseguimento della patente non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate salvo aver superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni.

I titolari di patente di categoria B (rilasciata dopo 01.01.2010), per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara superiore a 50 Kw/t); le limitazioni non operano per i



veicoli di soggetti diversamente abili.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da € 148,00 a € 594,00) nonché la sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi per il titolare di patente italiana che:

- a)** nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
- b)** nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 Km/h sulle autostrade ovvero autovetture con potenza superiore a quella consentita dopo il 01-01-2010.

## LE VARIAZIONI

- Aumento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.
- nuove limitazioni per la guida di autovetture (per chi consegue la patente dopo il 1 gennaio 2010);

# LIMITI DI VELOCITA'

(art. 142 C.d.S.)

## La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità



Le postazioni di controllo devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

I cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice.



Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.

## **Sanzioni per eccesso di velocità**

Sono previste 4 fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:

a) **fino a 10 Km/h oltre il limite**, da € 38,00 a € 155,00;

b) **oltre 10 e fino a 40 Km/h oltre il limite**, da € 155,00 a € 624,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;

c) **oltre 40 e fino a 60 Km/h oltre il limite**, da € 370,00 a € 1.458,00 Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. In caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;

d) **oltre 60 Km/h rispetto al limite** da € 500,00 a € 2.000,00.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

### **LE VARIAZIONI**

- La possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato;
- L'obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità.
- Per l'eccesso della velocità oltre il limite consentito si passa dalle attuali 3 fasce, alle 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
- Per la violazione da 10 a 40 Km/h oltre il limite ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché 2;
- Per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 Km/h non sono più previste misure accessorie specifiche (prima la durata della sospensione della patente era doppia).

# TRASPORTO BAMBINI SU MOTOCICLI E CICLOMOTORI

(art. 170 C.d.S.)



È vietato trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote; sanzione da €uro 148,00 a €uro 594,00.

## LE VARIAZIONI

Il divieto è assoluto e, quindi, si applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane).

# USO DEL TELEFONO CELLULARE

(art. 173 C.d.S.)

Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare durante la guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 e la decurtazione di 5 punti-patente. In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.



## LE VARIAZIONI

Aumento della sanzione da € 70,00 a € 148,00.

E' stata prevista la misura della sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio.

# GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

(art. 186 C.d.S.)



Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:

a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;

b) con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;

c) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto da 3 mesi a 1 anno; sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni; sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, qualora alla guida vi sia lo stesso proprietario.

Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti- patente.  
Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.

Il sequestro non viene disposto nel caso di tasso alcolemico inferiore a 1,5mg/l e, per la conduzione nel luogo di residenza o di abituale stazionamento, può essere affidato: ad altra persona idonea (*munita di patente, se necessario*) che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento o, nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato, con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.

Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, la patente viene revocata, è subito ritirata e trasmessa entro 10 gg. al Prefetto.

Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca. In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l'una dall'altra, finalizzate alla verifica dell'idoneità fisica alla guida. In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta.

Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell'applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all'esito positivo dell'esame medico.

### **Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali**



Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato): all'atto dell'accertamento l'operatore può procedere al sequestro del veicolo.

Se dall'incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate.

### **Rifiuto di sottoporsi all'accertamento**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con le pene più gravi di cui alla lettera c) e cioè ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da 3 mesi a 1 anno;



Dalle violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 1 anno a 2 anni. Il veicolo viene sequestrato ai fini della confisca.

Con l'ordinanza di sospensione della patente di guida, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione presso la Commissione medica provinciale.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti-patente.

E' possibile effettuare, da parte delle Forze di Polizia, anche l'accertamento del tipo sintomatologico che consente una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

## **LE VARIAZIONI**

L'intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie.

Sono state introdotte:

- tre diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in relazione alla gravità dello stato di ebbrezza, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.
- sanzioni specifiche nel caso in cui dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale (in precedenza, non c'era aumento di pena per chi determinava un incidente guidando in stato di ebbrezza);
- il rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza è ritornato nuovamente reato.
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l'obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.

# **GUIDA SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

(art. 187 C.d.S.)



***Guidare in stato  
di alterazione psico-fisica  
per aver assunto stupefacenti è***

**REATO**

È prevista l'ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00, l'arresto da tre mesi a un anno e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 1 anno.

La violazione comporta la decurtazione di 10 punti-patente.

Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.

E' previsto il sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, qualora alla guida vi sia lo stesso proprietario.

Anche in caso di sequestro, può essere affidato, per la conduzione nel luogo di residenza o di abituale stazionamento, ad altra persona idonea (*munita di patente, se necessario*) che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento;

ovvero, nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato, con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.

Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto.

Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).

## **Rifiuto di sottoporsi all'accertamento**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 + l'arresto da 3 mesi a 1 anno.

Dalle violazioni conseguono: la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 1 anno a 2 anni. Il veicolo viene sequestrato ai fini della confisca; con l'ordinanza di sospensione della patente di guida, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione presso la Commissione medica provinciale.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, o si trova alla guida di autobus o autocarri il cui peso complessivo superi le 3.5 t., e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La patente resta sospesa per il periodo indicato dal Prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.

Si commette reato di guida in stato di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, anche quando la sintomatologia consente una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica soprattutto quando è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

## **LE VARIAZIONI**

- Sono state aumentate le sanzioni penali per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stato previsto un aggravamento di pena in caso d'incidente;
- il rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di alterazione psico-fisica è ritornato nuovamente reato;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l'obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.

***Gruppo di lavoro:***

*Luciano Di Matteo*

*Ergomina Ferrara*

*Graziano Fioretti*

*Riccardo Pierelli*

*Roberto Pierelli*

***Coordinamento e comunicazione:***

*Marina Marozzi*

***A cura di:***

*Ufficio Stampa Adoc Marche*

*Ce.S.A.C. s.r.l.*

***Testo verificato e approvato da:***

*Compartimento Polizia Stradale Marche*



**Programma generale 2009-2010 "Iniziative a tutela dei consumatori: Azioni per la sostenibilità dei consumi"**  
Finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 17/11/2008

**In collaborazione con:**

